

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3696/87 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3644/87 che istituisce una ~~tassa~~ di compensazione all'importazione di clementine originarie del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3644/87 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie del Marocco;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del

regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di clementine originarie del Marocco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 13,29 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3644/87 è sostituito dall'importo di 19,16 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 11 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 342 del 4. 12. 1987, pag. 18.